

N. 299/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

*Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata*

Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice relatore

nel procedimento n. 299/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata proposto da quali membri della stessa famiglia ai sensi dell'art. 66 CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti in

quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



preso atto che \_\_\_\_\_ ra amministratore unico della  
\_\_\_\_\_ dichiarata fallita dal Tribunale \_\_\_\_\_ e successivamente cancellata dal  
Registro delle Imprese nel giugno 2019;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65 co.1 CCII in quanto  
soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta  
amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi  
speciali per il caso di crisi o insolvenza;



evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di  
cui all'art. 39 CCII;

considerato che \_\_\_\_\_ risultava titolare dei beni oggetto di procedura  
esecutiva \_\_\_\_\_ presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ rispetto alla quale il  
liquidatore prospetta di intervenire al fine di acquisire le somme derivanti dalla  
vendita;

considerato altresì che \_\_\_\_\_ è titolare di uno stipendio quale lavoratore  
dipendente a tempo indeterminato pari ad €2.089,00, mentre \_\_\_\_\_ è  
disoccupata;

rilevato che i ricorrenti sono titolari di un conto corrente presso \_\_\_\_\_  
oltreché degli arredi della casa condotta in locazione, di modico valore;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento dei  
ricorrenti, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possa essere sottratto  
dalla liquidazione il reddito percepito da \_\_\_\_\_ con esclusione di un quinto,  
trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio*  
sottesa all'art. 545, co. 4, c.p.c. è idoneo a consentire di rateizzare – in misura  
economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente  
obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni  
ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura  
ulteriore rispetto al predetto compenso;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della  
crisi nominato dall'OCC, dott. \_\_\_\_\_ il quale ha verificato la  
correttezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti \_\_\_\_\_

adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto quindi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**ribadito che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;**

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato

nomina liquidatore

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di \_\_\_\_\_ con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che risultino esclusi dalla liquidazione gli arredi di proprietà dei ricorrenti, atteso il loro modico valore;



dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici dei registri immobiliari, in relazione ai beni immobili di proprietà dei ricorrenti;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.10.2023.

Il giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA